

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 11/09/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 27.3.2012, con altro intermediario poi divenuto l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento, per un importo lordo pari a € 34.080,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 284,00 ciascuna.
2. Il ricorrente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.6.2016. In sede di riscontro al reclamo l'intermediario convenuto dichiara di aver corrisposto al ricorrente, in sede di estinzione anticipata, i seguenti importi calcolati, secondo il criterio *pro rata temporis*, in base a n. 73 rate residue: € 181,40 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri di distribuzione, € 716,63 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie e € 67,16 a titolo di rimborso *pro quota* dei Diritti Ente.
3. Con ricorso presentato il 6.2.2020, preceduto da reclamo del 12.11.2019, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso degli oneri commissionali e assicurativi per il complessivo importo di € 385,03, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, di cui dà atto. Chiede inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo e la rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 200,00, nonché di presentazione del ricorso, pari a € 20,00.
4. L'intermediario convenuto non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento posano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*. In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione (oneri di distribuzione), delle commissioni finanziarie, delle spese di istruttoria, dei diritti Ente e delle spese assicurative.

12. Si osserva che le commissioni di distribuzione sono in parte correlate ad attività preliminari alla concessione del finanziamento, in parte ad attività continuative. Secondo gli orientamenti dell'Arbitro, l'utilizzo di una misura in termini percentuali, ai fini della distinzione fra costi *up front* e *recurring*, non è ammissibile allorché si limiti alla sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, mentre a differente conclusione deve giungersi invece, qualora – come nel caso in esame (cfr. art. 12 del contratto, ove i costi *up front* e *recurring* sono ripartiti nella misura del 50% ciascuno) – l'indicazione di una quota percentuale costituisce, in realtà, criterio non di distinzione tra attività *up front* e *recurring*, ma di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (*up front* e *recurring*). Pertanto, le commissioni di distribuzione vanno restituite per il 50% secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e per il 50% secondo il criterio *pro rata temporis*. Le spese di istruttoria sono di natura *up front*. Le commissioni finanziarie e gli oneri per "Diritti Ente" sono relativi ad attività continuative, svolte nel corso della durata del contratto, e sono quindi restituibili secondo il criterio *pro rata temporis*.

13. E' consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi a carico del cliente sia tenuto l'intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorieta' dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. E' allegata al

ricorso dichiarazione della compagnia assicurativa che attesta l'avvenuto rimborso di € 56,80.

14. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese assicurative, è pari a € 257,38, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	47
rate residue	73

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,83%
- in proporzione alla quota	39,31%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi				
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 182,50	☒	€ 117,94	☐	€ 0,00	€ 117,94
☐	oneri di distribuzione 50% (recurring)	€ 298,20	€ 181,41	☒	€ 117,24	☐	€ 181,40	€ 0,01
☐	oneri di distribuzione 50% (up front)	€ 298,20	€ 181,41	☐	€ 117,24	☒		€ 117,24
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.178,03	€ 716,63	☒	€ 463,14	☐	€ 716,63	€ 0,00
☐	diritti ente (recurring)	€ 110,40	€ 67,16	☒	€ 43,40	☐	€ 67,16	€ 0,00
☐	oneri assicurativi (recurring)	€ 129,84	€ 78,99	☒	€ 51,05	☐	€ 56,80	€ 22,19
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 257,38
interessi legali	si

15. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

16. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 257,38 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA